

LUISS

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

Regolamento Generale di Ateneo
(di cui all'art. 4, III comma, Statuto vigente)

(approvato dal Consiglio di Amministrazione LUISS
nella seduta del 26 maggio 2008)

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO (di cui all'art. 4, III comma, Statuto vigente)

TITOLO I DIPARTIMENTI

Art. 1

Istituzione

Sono istituiti i seguenti dipartimenti:

- dipartimento di scienze economiche e aziendali
- dipartimento di scienze giuridiche
- dipartimento di scienze storiche e socio-politiche

Art. 2

Obiettivo

Missione fondamentale del dipartimento è:

- a) la promozione e il coordinamento della ricerca individuando e gestendo le linee di ricerca di maggiore interesse;
- b) il progressivo sviluppo dei corsi di dottorato di ricerca e degli assegni di ricerca;
- c) l'incentivazione dei programmi di ricerca sia individuali che collettivi;
- d) la verifica dei risultati conseguiti e la loro successiva comunicazione agli organi di governo dell'università.

Art. 3

Organi

Sono organi del dipartimento:

- il consiglio di dipartimento
- il direttore
- il comitato direttivo

Art. 4

Consiglio di dipartimento

Il consiglio di dipartimento, costituito dai soli professori di ruolo e fuori ruolo dell'università, si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di dipartimento per tutte le questioni di competenza, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di dipartimento i professori straordinari ex art. 1, comma 12, l. 230/05.

I titolari di contratto ex art. 1, comma 14, l. 230/05 partecipano ai consigli di dipartimento con le limitazioni previste dai due comma precedenti, estese al reclutamento di professori straordinari ex art. 1, comma 12, l. 230/05, nonché alle questioni relative alle persone dei medesimi professori straordinari ex art. 1, comma 12, l. 230/05.

Il consiglio di dipartimento, ad integrazione delle funzioni indicate nell'art. 14 del vigente statuto della LUISS Guido Carli, delibera:

- a) l'eventuale costituzione del comitato direttivo;
- b) l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con riferimento alle aree scientifiche di competenza del dipartimento a norma dell'art. 23, secondo comma, del presente regolamento e la proposta dei relativi coordinatori;
- c) la proposta al comitato esecutivo di eventuali contributi a carico dei dottorandi per l'accesso e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, a norma dell'art. 30 del presente regolamento;
- d) la proposta, al collegio dei docenti, sull'attività didattica dei dottorandi a norma dell'art. 31, ultimo comma, del presente regolamento;
- e) i titoli dei progetti di ricerca e i relativi docenti responsabili in relazione agli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, a norma dell'art. 13, terzo comma, del presente regolamento;
- f) l'acquisizione da parte di enti e aziende di ulteriori fondi per borse di dottorato di ricerca e/o assegni di ricerca;
- g) l'indicazione al senato accademico di docenti di ruolo che, per settore di ricerca e per qualità scientifica, risultino idonei ad essere immessi nella LUISS Guido Carli in funzione del raggiungimento di particolari obiettivi della ricerca, fatte salve le deliberazioni della competente facoltà in ordine sia alla vacanza del relativo posto di ruolo che alla successiva proposta di copertura del posto di ruolo stesso;
- h) il parere, come da art. 14 lettera h) del vigente statuto della LUISS Guido Carli alla manifestazione di volontà della competente facoltà, in merito alle proposte di designazione dei docenti di ruolo;
- i) i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;
- j) l'approvazione della relazione sulle attività di ricerca presentata dal direttore;
- k) l'approvazione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza;
- l) l'approvazione delle relazioni scientifiche e finanziarie sottoposte dai titolari dei progetti di ricerca;
- m) la designazione, in assenza di quella del comitato direttivo, di un membro nel comitato scientifico dei centri;
- n) l'acquisizione del materiale bibliografico e/o didattico necessario allo svolgimento delle ricerche;
- o) ogni altra funzione che sia attribuita in forza di legge, regolamento o statuto.

Art. 5

Centri interdipartimentali

Ciascun consiglio di dipartimento, ove ritenga che un progetto o un'area di ricerca richieda una competenza interdisciplinare propria di altri dipartimenti, inoltrerà al senato accademico la relativa proposta al fine di sottoporre ad esso l'eventuale istituzione di un centro di ricerca interdipartimentale.

L'iniziativa di istituzione di un centro interdipartimentale è rimessa prioritariamente al senato accademico ogni qualvolta lo sviluppo di un progetto o di un'area di ricerca sia di rilevante interesse per l'università e per il mondo esterno e richieda l'apporto di componenti di vari dipartimenti e di appartenenti ad altre università, italiane e straniere, nonché a centri di eccellenza italiani e stranieri.

Art. 6
Il direttore

Il direttore viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari e straordinari della LUISS Guido Carli, appartenenti al dipartimento, a norma dell'art. 7, lett. d), del vigente statuto. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

Il direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Sono competenze del direttore:

- a) il parere di rappresentanza del dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'università;
- b) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del dipartimento;
- c) l'impulso all'attuazione di programmi di ricerca approvati dal consiglio di dipartimento;
- d) la predisposizione annuale di una relazione sulle attività di ricerca svolte dal dipartimento da trasmettere al rettore, unitamente alla proposta di bilancio consuntivo del dipartimento ed alla valutazione dell'attuazione degli obiettivi del piano strategico.
- e) il monitoraggio sull'acquisizione dei finanziamenti.

Il direttore può delegare, in via temporanea, talune delle sue funzioni a componenti del comitato direttivo, se costituito, o a singoli professori ordinari facenti parte del dipartimento, come, in caso di impossibilità a partecipare al senato accademico, potrà delegare un professore ordinario a rappresentarlo.

Il direttore, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale di una segreteria organizzativa ed è coadiuvato dalle strutture organizzative della LUISS Guido Carli.

Art. 7
Il comitato direttivo

Con delibera del consiglio di dipartimento potrà eventualmente costituirsi un comitato direttivo, composto dal direttore e da non meno di tre professori di ruolo in materie diverse, ma ricomprese nel dipartimento stesso.

Il comitato direttivo, ove istituito, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, dura in carica tre anni ed è convocato dal direttore.

Art. 8
Fondi assegnati per la ricerca

Fatta salva ogni destinazione operata dal senato accademico per specifici progetti di ricerca, i fondi per la ricerca, assegnati a ciascun dipartimento, sono ripartiti tra:

- a) ricerche individuali;
- b) ricerche collettive;
- c) quota percentuale, a carico dell'ateneo, del finanziamento dei programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale ed internazionale;
- d) borse di studio;
- e) borse di dottorato;
- f) assegni e contratti di ricerca.

Possono, inoltre, essere finanziate ulteriori attività di ricerca in collaborazione con gli altri dipartimenti o con enti di diritto pubblico e privato.

Art. 9

Budget di dipartimento

Il dipartimento, oltre a fruire della dotazione annuale conferita dalla LUISS Guido Carli, reperisce i finanziamenti aggiuntivi al fine di far fronte alle esigenze per progetti di ricerca, borse di dottorato e assegni di ricerca, pubblicazioni nonché ai relativi costi diretti ed indiretti.

Il dipartimento elabora, su proposta del direttore coadiuvato dagli uffici amministrativi dell'università, la proposta di *budget* preventivo per l'esercizio finanziario, corredato da una relazione e approvato dal consiglio di dipartimento.

L'approvazione della proposta di *budget* dovrà avvenire in tempo utile per le necessarie deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'università, nell'ambito dell'approvazione del *budget* complessivo dell'ateneo.

Il direttore del dipartimento dispone gli impegni di spesa del dipartimento stesso nell'ambito del *budget* approvato dal consiglio di amministrazione.

I relativi atti esecutivi degli impegni di spesa sono rimessi agli uffici amministrativi dell'università. L'università provvede altresì a trattenere una percentuale individuata con delibera del comitato esecutivo per la copertura delle proprie spese di funzionamento ordinarie.

Art. 10

Centri di ricerca

Il comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, delibera sull'attivazione, la disattivazione e lo scioglimento di centri di ricerca.

I centri operano nell'ambito del dipartimento ed hanno autonomia scientifica ed organizzativa. La finalità dei centri di ricerca è esclusivamente costituita dalla ricerca di base e/o applicata da svolgere su mandato del dipartimento o su incarico di terzi committenti.

Sono organi del centro:

- a) il direttore con funzioni di direzione e attuazione delle ricerche;
- b) il comitato scientifico, composto da almeno 3 membri – di cui uno designato dal comitato direttivo, ove costituito, o dal consiglio di dipartimento – cui spettano le funzioni di supporto al direttore del centro per la valutazione delle commesse esterne.

Il direttore, professore di ruolo nelle università, docente della LUISS Guido Carli, nonché i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal senato accademico, su proposta del dipartimento, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il direttore del centro presenta, annualmente, al dipartimento, una relazione sull'attività svolta.

Le cariche del centro non comportano alcun compenso.

Art. 11

Fondi di finanziamento del centro

Afferiscono al centro di ricerca fondi destinati dal dipartimento a specifiche ricerche da eseguirsi dal centro medesimo.

Al centro di ricerca afferiscono, inoltre, fondi di provenienza di terzi per l'espletamento di commesse, in modo che i ricavi medesimi vengano ad assicurare l'autosufficienza economica del centro senza alcun aggravio a carico del bilancio dell'università.

In conformità a quanto indicato al precedente comma ogni centro, pur conservando la autonomia di progettazione scientifica e di promozione della sua attività all'esterno, deve, preliminarmente, sottoporre i progetti di ricerca commessi da terzi ad una verifica di coerenza con gli obiettivi del dipartimento da parte del comitato direttivo, se costituito, o, in assenza di questo, dal direttore.

La stipula del contratto inerente il progetto di ricerca commissionato da terzi è formalizzata dal legale rappresentante dell'Università su proposta del direttore di dipartimento.

Il corrispettivo del programma di ricerca, commissionato da terzi, viene versato al dipartimento che ne riversa l'importo stesso al centro di ricerca, detratta una percentuale determinata dal senato accademico, che costituisce fondo del dipartimento per il sostegno alla ricerca.

L'utilizzo del finanziamento versato è rimesso esclusivamente alle decisioni del direttore del centro.

Il dipartimento provvede altresì a trattenere una percentuale individuata con delibera del comitato esecutivo per la copertura delle spese di funzionamento ordinarie dell'università.

TITOLO II

ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

Art. 12

Norme generali

Le presenti norme – emanate in attuazione dell'art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'11 febbraio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 10 aprile 1998 – disciplinano l'istituzione e il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della LUISS Guido Carli.

Art. 13

Istituzione degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

La LUISS Guido Carli istituisce assegni per la collaborazione ad attività di ricerca in relazione ai progetti formativi dell'università, come da art. 1 del suo Statuto di autonomia.

Il senato accademico della LUISS Guido Carli entro il mese di maggio di ogni anno con riferimento all'anno successivo, indica, sentiti i dipartimenti, le linee di sviluppo che rivestiranno carattere prioritario per l'attività di ricerca della stessa LUISS Guido Carli, deliberando i settori scientifico disciplinari dei predetti assegni, stabilendone l'appartenenza ad uno dei dipartimenti della LUISS Guido Carli; il comitato esecutivo delibera lo stanziamento relativo ad assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

I dipartimenti della LUISS Guido Carli deliberano, entro il mese di giugno di ogni anno con riferimento all'anno successivo, nell'ambito dei settori scientifico disciplinari indicati dal senato accademico come da comma precedente, i titoli dei progetti di ricerca nonché il nome di uno o più docenti di ruolo responsabili della ricerca stessa.

I centri di ricerca della LUISS Guido Carli possono proporre, in aggiunta agli assegni di cui ai precedenti commi, l'istituzione di ulteriori assegni per la collaborazione ad attività di ricerca su fondi del centro di ricerca interessato, che siano stati raccolti presso enti, istituzioni, imprese o privati esterni all'università.

La proposta di istituzione e il relativo finanziamento quadriennale vengono sottoposti alla approvazione del senato accademico e del comitato esecutivo della LUISS Guido Carli.

Il bando di valutazione comparativa per il conferimento dell'assegno verrà sottoposto alle deliberazioni previste nel successivo art. 14.

Art. 14

Conferimento degli assegni di ricerca

In seguito alle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 13, viene annualmente emanato il bando di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di importo lordo annuo rivalutato ai sensi del D.M. 11 febbraio 1998 e successive modificazioni.

Possono essere destinatari degli assegni i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo sia in Italia che all'estero ovvero i laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico-professionale.

Il rapporto di collaborazione non è comunque attivabile con il personale di ruolo delle università e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

All'affidamento della collaborazione si provvederà mediante stipula di contratto individuale di prestazione lavorativa.

Art. 15

Ammissione e modalità di accesso

Il rettore emana, con suo decreto, il bando di valutazione comparativa dei candidati per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca per ogni settore scientifico disciplinare o per aggregazione di settori omogenei in cui sarà svolta l'attività di collaborazione.

L'università provvederà a darne opportuna pubblicità almeno con affissione all'albo dell'ateneo e con la relativa divulgazione tramite il sito internet (www.luiss.it).

Il bando dovrà contenere l'indicazione del numero, della durata, e dell'importo degli assegni da conferire, il settore scientifico disciplinare in cui sarà svolta la ricerca e il relativo titolo del progetto nonché il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati e i criteri della valutazione comparativa.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1. età massima 32 anni;
2. possesso del diploma di laurea magistrale conseguito presso una università italiana od analogo titolo accademico (di almeno pari durata) conseguito all'estero (tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente, qualora non già dichiarato equipollente);
3. titolo accademico di dottore di ricerca, conseguito sia in Italia che all'estero, coerente con l'assegno bandito ovvero curriculum scientifico – professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 16

Commissioni giudicatrici per la procedura di valutazione comparativa

Le commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative, composte da tre membri tra i quali il o i responsabili del progetto di ricerca, vengono nominate con decreto del rettore della LUISS Guido Carli, per settore scientifico disciplinare interessato o per aggregazione di più settori.

Ogni commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario.

Al termine dei lavori, ogni commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito formulata in ordine decrescente secondo il punteggio di cui al successivo art. 17.

La formazione della graduatoria costituisce atto definitivo della commissione.

La graduatoria è approvata con decreto del rettore della LUISS Guido Carli e resa pubblica tramite l'affissione all'albo dell'università e sul sito dell'ateneo (www.luiss.it).

Gli assegni resisi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di collaborazione, saranno attribuiti secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 17

Valutazione comparativa

La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa dei candidati per titoli e colloquio.

Ai fini della predetta procedura sono valutati come titoli, tra gli altri:

- a) il dottorato di ricerca;
- b) lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero;
- c) ogni altra documentazione e/o certificazione ritenuta utile per l'accertamento del possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

La commissione giudicatrice dispone di 70 punti per i titoli e di 30 punti da attribuirsi al colloquio, che comprenderà anche la discussione dei lavori scientifici presentati, per un totale, ai fini della definizione del punteggio finale, di 100 punti.

I punti da attribuirsi ai titoli sono così suddivisi:

- a) fino a 30 punti per il curriculum accademico, di cui 15 punti da attribuirsi al titolo di dottore di ricerca;
- b) fino a 30 punti per le pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità, di rilevanza scientifica e di congruenza con l'area scientifica prescelta dal candidato;
- c) fino a 10 punti per attività di ricerca documentate presso soggetti pubblici e/o privati sia in Italia che all'estero.

Il candidato che avrà raggiunto un punteggio di almeno 42/70 nella valutazione dei titoli verrà ammesso al successivo colloquio.

Ai candidati che avranno raggiunto almeno il punteggio minimo richiesto verrà comunicata l'ammissione, data e luogo del colloquio, mediante telegramma inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di almeno 18/30.

Il punteggio generale di ogni candidato risulterà dalla somma del punteggio dei titoli con quello del colloquio.

Art. 18

Obblighi e diritti

I vincitori, a pena di decadenza, dovranno presentare dichiarazione di accettazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'assegno.

L'inizio dell'attività verrà documentato dal o dai responsabili del progetto di ricerca mediante dichiarazione inviata al rettore.

I titolari degli assegni sono tenuti alla presentazione di una relazione annuale sull'attività svolta che, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca, viene presentata al rettore.

Nei casi di servizio militare, di maternità e di grave malattia, tutti correttamente documentati, l'attività di ricerca, e per conseguenza l'assegno, sarà sospesa, fermo restando che l'intera durata del contratto per l'assegno di ricerca non può essere inferiore alla durata deliberata dagli organi della LUISS Guido Carli.

Per periodi di assenza inferiori a complessivi 30 giorni nel corso di un anno solare non si incorrerà nella sospensione dell'assegno e non sarà quindi necessario giustificare l'assenza.

Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Art. 19

Norme fiscali e previdenziali

Ai vincitori verrà conferito, ai sensi e con le modalità stabilite dal D.M. 11 febbraio 1998 e successive modificazioni, un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59 comma 16 della legge 449/97.

TITOLO III DOTTORATI DI RICERCA

Art. 20

Norme generali

Le presenti norme, emanate in attuazione dell'art. 4 comma 2 della legge 3 luglio 1998 n. 210, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca presso la LUISS Guido Carli.

Art. 21

Obiettivi formativi

Il dottorato di ricerca, mediante l'attuazione del programma didattico-scientifico prescelto per il corso di dottorato stesso, deve tendere alla più alta qualificazione nella formazione dei dottorandi sotto il profilo scientifico e/o scientifico-applicativo in modo da renderne agevole l'inserimento nelle università e in enti pubblici e privati sia italiani che stranieri.

Art. 22

Istituzione di corsi di dottorato di ricerca della LUISS Guido Carli

La LUISS Guido Carli istituisce corsi di dottorato di ricerca con riferimento ad aree scientifiche di particolare rilevanza.

I dipartimenti deliberano l'istituzione dei predetti corsi dopo avere verificato la coerenza scientifica del programma, nonché il fabbisogno finanziario e la disponibilità di risorse umane necessarie allo svolgimento del corso stesso.

Acquisito il positivo parere del nucleo di valutazione, il dipartimento propone al senato accademico ed al comitato esecutivo della LUISS Guido Carli l'istituzione del corso.

Ogni singolo corso di dottorato di ricerca viene istituito con decreto del rettore della LUISS Guido Carli.

Art. 23

Attivazione del corso e requisiti di idoneità

Per ogni corso di dottorato viene previsto un numero di posti non inferiore a tre e una denominazione che rispecchi un programma che abbia come riferimento un settore scientifico disciplinare o un'aggregazione di più settori. Devono, inoltre, essere previsti ai fini di idoneità della sede di dottorato:

- a) un collegio dei docenti costituito da un congruo numero di professori, almeno 10, appartenenti alle aree scientifiche di riferimento del corso;
- b) adeguate risorse finanziarie, logistiche, operative e scientifiche;
- c) la previsione di programmi didattico-scientifici orientati alla ricerca e all'alta qualificazione scientifica presso università, enti pubblici, soggetti privati, italiani o stranieri.

Art. 24

Valutazione dei requisiti di idoneità

Il nucleo di valutazione della LUISS Guido Carli verifica i requisiti di cui all'art. 23, sia al momento dell'istituzione del corso di dottorato sia periodicamente nel corso della durata del dottorato stesso.

Annualmente il rettore della LUISS Guido Carli trasmette al consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario la relazione del nucleo di valutazione d'ateneo. Tale relazione sarà accompagnata dalle eventuali osservazioni del senato accademico della LUISS Guido Carli.

Art. 25

Modalità di accesso

Ai corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto del rettore della LUISS Guido Carli possono partecipare, senza limiti di età e cittadinanza, i possessori di lauree magistrali italiane o di analoghi titoli accademici conseguiti all'estero (tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo la normativa vigente, qualora non già dichiarati equipollenti).

La tipologia delle lauree, se del caso, verrà precisata in sede di ogni singolo bando annuale di corso di dottorato.

Ogni singolo bando viene emanato dal rettore della LUISS Guido Carli con decreto. L'università dovrà curarne altresì la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Per ogni singolo bando di concorso deve essere indicato:

- a) il numero complessivo dei candidati da ammettere;
- b) la data entro la quale deve essere stata conseguita la laurea e la classe di laurea, se richiesta;
- c) il numero delle borse di studio;
- d) l'ammontare di ogni singola borsa di studio;
- e) gli eventuali contributi per l'accesso e la frequenza;
- f) le modalità per la consegna della domanda e dei relativi allegati;
- g) la data e le modalità per il puntuale svolgimento delle prove di ammissione;
- h) il programma didattico - scientifico e gli obiettivi che il corso si propone di conseguire.

La commissione per la valutazione comparativa dei candidati è nominata con decreto del rettore della LUISS Guido Carli, sentito il collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo che appartengano alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Della commissione possono far parte, oltre i tre membri anzidetti, non più di due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.

Art. 26

Programmi di studio

Per ogni singolo corso di dottorato deve essere previsto un programma di studio costituito da tematiche sufficientemente ampie in grado di aggregare il più vasto interesse nei confronti del corso stesso e che preveda altresì, al fine di salvaguardare la necessaria specializzazione, tematiche scientifiche rapportate ad almeno un settore scientifico-disciplinare o ad una aggregazione di settori affini.

Art. 27

Durata del corso di dottorato

Per ogni singolo corso di dottorato deve essere prevista una durata non inferiore a tre anni.

Art. 28

Modalità di conseguimento del titolo

La commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è nominata, sentito il collegio dei docenti, con decreto del rettore della LUISS Guido Carli ed è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo che appartengano alle aree scientifiche cui si riferisce il corso, di cui almeno due devono appartenere ad università, anche straniera, estranee al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti.

Della commissione possono far parte, oltre ai tre membri anzidetti, non più di due esperti anche stranieri che appartengano ad enti o strutture pubbliche e private di ricerca.

I lavori della commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina della commissione stessa.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che consiste nella presentazione di una tesi redatta anche in lingua straniera. Detto esame può essere ripetuto una sola volta.

Il titolo è rilasciato dal rettore dell'università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

Art. 29

Borse di studio

La LUISS Guido Carli conferisce per ogni singolo corso di dottorato di ricerca borse di studio da attribuirsi secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati.

Le borse di studio devono essere in numero non inferiore alla metà dei dottorandi.

L'importo delle borse di studio è determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) legge 315/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Le borse vengono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali periodi di soggiorno all'estero.

Art. 30

Contributi per l'accesso e la frequenza

Il comitato esecutivo della LUISS Guido Carli può deliberare, su proposta del dipartimento interessato e per ogni ciclo di dottorato di ricerca, eventuali contributi a carico dei dottorandi per l'accesso e la frequenza.

Art. 31

Obblighi e diritti

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi e le attività del dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal collegio dei docenti.

Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curerà la conservazione e che, previa valutazione della assiduità e dell'operosità dimostrata dall'iscritto al corso, proporrà al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso di valutazione negativa, la cessazione.

I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso su motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti.

Nei casi di maternità, malattia, di servizio militare, o di altro evento valutato dal collegio dei docenti, il titolo può essere conseguito in data successiva a quella stabilita, entro il limite massimo di un anno.

La proroga alla discussione della tesi sarà concessa con decreto rettorale.

Il collegio dei docenti, su proposta del dipartimento interessato, può autorizzare i dottorandi ad una attività didattica che sia funzionale all'attività di formazione alla ricerca.

Art. 32

Convenzioni

La LUISS Guido Carli, nel prevedere istituzioni di nuovi corsi di dottorato di ricerca, può stipulare convenzioni con altre università o altri soggetti pubblici e privati.

Nelle convenzioni devono essere contenute le modalità, le procedure e gli oneri sia finanziari che logistici di ciascuna delle parti contraenti.

TITOLO IV FACOLTÀ

Art. 33

Norme di funzionamento del consiglio di facoltà

Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà i professori straordinari ex art. 1, comma 12, l. 230/05.

I titolari di contratto ex art. 1, comma 14, l. 230/05 partecipano ai consigli di facoltà con le limitazioni previste dai due comma precedenti, estese al reclutamento di professori straordinari ex art. 1, comma 12, l. 230/05, nonché alle questioni relative alle persone dei medesimi professori straordinari ex art. 1, comma 12, l. 230/05.

Il consiglio di facoltà, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, lett. a) dello statuto, elabora il progetto didattico assicurando anche il coordinamento dei programmi dei corsi.

Il consiglio di facoltà, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, può delegare ad alcuni dei suoi componenti l'attività istruttoria in ordine a specifici oggetti.

Possono partecipare alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto e i rappresentanti degli studenti con le modalità previste dal regolamento unificato per la elezione delle rappresentanze degli organi di cui all'art. 4 dello statuto. Tale partecipazione è esclusa nelle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la chiamata di professori di ruolo, le persone dei professori di ruolo, l'attribuzione degli insegnamenti ufficiali, il conferimento di contratti di insegnamento.

Il consiglio di facoltà, inoltre, delibera, su proposta del preside, le esigenze di *budget* per le spese di funzionamento della facoltà in tempo utile per le necessarie deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'università, nell'ambito dell'approvazione del *budget* complessivo dell'ateneo. Per la composizione e le attribuzioni dei consigli dei corsi di laurea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del DPR 11.07.1980 n. 382 e successive modificazioni.

Art. 34

Attribuzioni del preside di facoltà

I presidi, nominati a norma dell'art. 7 lett. d) dello statuto, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Al preside sono demandate le seguenti attribuzioni:

- a) convocare il consiglio di facoltà indicando gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, presiedere le riunioni relative, nominare il segretario cui spetta la redazione del verbale, che sarà sottoscritto da questi e dal preside. Di norma, il segretario sarà individuato nel professore entrato più recentemente nel ruolo dei professori di prima fascia;
- b) nominare il vice preside delegando a lui alcune delle sue attribuzioni;
- c) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento didattico ed il funzionamento della facoltà, vigilando sulla disciplina all'interno della medesima;

- d) presiedere alla predisposizione del quadro complessivo degli orari dei singoli corsi di insegnamento e fissare il calendario degli esami per tutto l'anno accademico;
- e) comunicare le delibere della facoltà al rettore, quale presidente del senato accademico, e comunicare i provvedimenti del rettore alla facoltà;
- f) proporre al consiglio di facoltà il *budget* di funzionamento;
- g) redigere, eventualmente, al termine dell'anno accademico, una relazione sul funzionamento della facoltà da indirizzare al rettore, segnalando ogni argomento meritevole di esame da parte degli altri organi dell'università.

Art. 35
Norma di rinvio

Si rinvia, per quanto non previsto dallo statuto e dalle presenti norme, al regolamento didattico di ateneo di cui al secondo comma dell'art.4 dello statuto stesso.

TITOLO V DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 36

Diritto allo studio

La LUISS Guido Carli, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, riconosce il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e, a tal fine, attiva i necessari interventi per assicurare a tutti gli studenti pari opportunità.

In relazione alla normativa vigente, la LUISS Guido Carli gestisce direttamente i fondi regionali per il diritto allo studio destinati agli studenti della propria università, sulla base di apposita Convenzione.

A tal fine il diritto allo studio, ha il compito di gestire in autonomia i fondi stanziati per il diritto allo studio dallo Stato, dalla Regione Lazio, dall'università e da qualsiasi altro ente.

Per assicurare la separata gestione delle risorse destinata al diritto allo studio è tenuta una distinta contabilità.

Art. 37

Organi istituzionali del diritto allo studio

Sono organi istituzionali del diritto allo studio:

- a) il rettore, o suo delegato, in qualità di presidente;
- b) la commissione.

Art. 38

Il Presidente. Indennità

Il presidente:

- a) presiede e coordina la commissione;
- b) sovrintende all'attività complessiva del diritto allo studio e ne è responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione dell'università;
- c) propone all'università la stipula della convenzione di cui all'art. 5 della legge regionale 25 agosto 2003, n.25;
- d) in caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone alla commissione, per la ratifica, nella prima riunione utile;
- e) dirige l'attività della struttura al fine di conseguire gli obiettivi programmatici deliberati dalla commissione;
- f) è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- g) adotta gli atti di carattere amministrativo-gestionale.

L'università determina l'entità dell'indennità di carica del presidente del diritto allo studio.

Art. 39

Composizione della commissione. Indennità

La commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da:

- a) il presidente
- b) i rappresentanti degli studenti, uno per ciascuna facoltà, scelti da e tra gli studenti eletti negli altri organismi collegiali dell'università; a parità di voti nella scelta degli studenti prevale lo studente più anziano di età;
- c) i docenti, uno per facoltà, designati dal rettore.

Il rettore, con proprio decreto, rinnova la componente studentesca, tenuto conto del comma precedente, alla scadenza del mandato ufficiale in seno ai rispettivi organi collegiali.

Lo studente che perda lo *status* di rappresentante prima della naturale scadenza del mandato, è dichiarato decaduto con decreto rettorale e sostituito con il medesimo criterio di cui al primo comma del presente articolo.

L'università determina l'entità dell'indennità di presenza spettante ai membri della commissione.

Art. 40

Compiti della commissione

La commissione ha il compito di programmare, organizzare e gestire gli interventi del diritto agli studi universitari per gli studenti della LUISS Guido Carli in attuazione dei principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 e successive modificazioni.

In particolare, la commissione:

- a) delibera le attività, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla regione e dall'università;
- b) delibera la stipula della convenzione con l'agenzia regionale Laziodisu ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 25;
- c) delibera il progetto del budget e del bilancio consuntivo del diritto allo studio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'università, e delibera gli investimenti immobiliari finanziati con fondi della regione e pubblici;
- d) approva tutti i provvedimenti riguardanti le attività del diritto allo studio, inclusi i bandi di concorso relativi all'assegnazione di benefici e i regolamenti per la fruizione dei servizi diretti agli studenti;
- e) adotta ogni altro provvedimento funzionale all'attuazione del diritto allo studio;
- f) ha poteri di controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attività di gestione degli stessi anche avvalendosi della consulenza di esperti esterni all'università.

Art. 41

Convocazioni della commissione e validità delle riunioni

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto contenente la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, con almeno tre giorni d'anticipo. In caso d'urgenza, il termine del preavviso può essere ridotto a 24 ore.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti la commissione.

Gli assenti giustificati sono computati al fine della determinazione del numero legale.

Art. 42

Delibere della commissione

Le delibere della commissione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Delle riunioni della commissione viene redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 43

Risorse umane

Per la gestione degli interventi, le unità di personale del diritto allo studio e i relativi profili sono definiti secondo quanto previsto nella convenzione di cui al precedente art. 40.

Le unità di personale, individuate secondo le modalità indicate nel comma precedente, costituiscono un nucleo operativo preposto esclusivamente alla gestione degli interventi del diritto allo studio universitario, che opera alla dipendenza funzionale del rettore o del suo delegato e fa capo al direttore generale.

TITOLO VI
COMMISSIONE DI ATENEO PER LA BIBLIOTECA

Art. 44

Commissione di ateneo per la biblioteca

Il rettore o suo delegato, che la presiede, i presidi o loro delegati, i direttori di dipartimento o loro delegati ed il direttore generale o suo delegato con il responsabile della biblioteca compongono la "Commissione di ateneo per la biblioteca", alla cui esclusiva competenza è rimessa la determinazione degli obiettivi di politica gestionale della biblioteca per quanto attiene i fondamentali indirizzi scientifici da perseguire.

La commissione si riunisce almeno due volte l'anno salvo richiesta specifica di uno dei suoi componenti. Il responsabile della biblioteca provvede alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni della commissione dandone opportuna pubblicità agli organi collegiali della LUISS Guido Carli.

Art. 45

Norme di rinvio

È demandata alla commissione la particolare regolamentazione in ordine a:

- a) inventariazione materiale documentale e bibliografico;
- b) acquisto libri di testo;
- c) procedure di acquisto e di controllo dell'utilizzo dei fondi;
- d) accesso alla biblioteca;
- e) ricerca bibliografica;
- f) consultazione;
- g) modalità dei prestiti e relative sanzioni;
- h) document delivery e prestito interbibliotecario;
- i) riproduzioni;
- j) pubblicazioni;
- k) SBA – Sistema Bibliotecario di Ateneo.

TITOLO VII CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO

Art. 46

Centro linguistico di ateneo

Al centro linguistico di ateneo, diretto da un professore di ruolo della LUISS Guido Carli, nominato dal senato accademico su proposta del rettore, che coordina un comitato composto dai presidi di facoltà o loro delegati, sono conferite le seguenti attribuzioni:

- a) formulare un progetto sulla scorta delle indicazioni dei coordinatori di facoltà, per sviluppare la conoscenza delle lingue e delle competenze interculturali per ogni facoltà, da sottoporre all'approvazione del senato accademico;
- b) curare l'attuazione dei programmi specifici per l'apprendimento, con pluralità di metodi e con varietà di mezzi cognitivi strumentali, delle lingue straniere e della lingua italiana;
- c) realizzare corsi integrati per l'apprendimento delle lingue facendo ricorso anche ad istituzioni esterne;
- d) agevolare il rilascio di certificati a valenza internazionale del livello di conoscenza delle lingue insegnate;
- e) organizzare e promuovere ricerche sulla linguistica applicata e partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali;
- f) redigere annualmente una relazione, da indirizzare al rettore, in cui si dia conto dei risultati conseguiti e si propongano eventualmente modalità idonee ad un loro miglioramento.